DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2008, n. 46

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Sardegna concernenti il conferimento di funzioni e compiti di programmazione e amministrazione in materia di trasporto pubblico locale. (GU n. 74 del 28-3-2008 - Suppl. Ordinario n.73)

Titolo I

Servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale erogati dalle ferrovie della Sardegna e dalle ferrovie meridionali sarde. Trasferimento delle Aziende

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo Statuto Speciale della regione autonoma della Sardegna;

Vista la proposta della Commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della citata legge costituzionale n. 3 del 1948;

Visto il parere del Consiglio regionale della Sardegna, espresso nella seduta del 25 ottobre 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri dei trasporti, delle infrastrutture, e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seque e decreto legislativo:

Art. 1.

Trasferimento delle Ferrovie della Sardegna e delle Ferrovie Meridionali Sarde

- 1. In attuazione dello Statuto Speciale sono trasferite alla Regione autonoma della Sardegna tutte le funzioni ed i compiti di programmazione e di amministrazione relativamente ai servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale attualmente erogati dalle Gestioni Governative Ferrovie della Sardegna e Ferrovie Meridionali Sarde, nonche' le relative aziende e le risorse finanziarie necessarie a garantire l'attuale livello dei servizi erogati dalle gestioni stesse senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
- 2. Sono trasferiti a titolo gratuito dal demanio e patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato al demanio e patrimonio indisponibile e disponibile della Regione i beni, il materiale rotabile, le infrastrutture e i relativi impianti in uso alle Ferrovie della Sardegna e alle Ferrovie Meridionali Sarde.
- 3. I soggetti individuati dalla Regione subentrano nella titolarita' dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, connessi all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti. Contestualmente sono messi a disposizione dei soggetti individuati i relativi beni, l'organizzazione ed il personale.

Titolo I

Servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale erogati dalle ferrovie della Sardegna e dalle ferrovie meridionali sarde. Trasferimento delle Aziende

Art. 2. Consegna dei beni

1. Il trasferimento dei beni di cui all'articolo precedente, indicati negli elenchi sub A) e sub B) allegati al presente decreto, nonche' di ogni altro rapporto giuridico, ha effetto dalla data di consegna nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

La consegna avviene mediante verbali sottoscritti dalle parti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

- 2. I verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione, per la voltura catastale e per la intavolazione dei beni consegnati alla Regione.
- 3. I suddetti trasferimenti sono esentati da ogni imposta, tassa e qualsiasi altro diritto dovuto in base alla legge, fatto salvo il caso di dismissione o sdemanializzazione da parte della Regione.
- 4. Alla formazione di eventuali elenchi correttivi o integrativi di quelli di cui allegati sub A) e sub B) del presente decreto, si provvede, d'accordo tra le parti, entro dodici mesi decorrenti dalla data di consegna. Essi producono effetti dalle rispettive date di consegna.

Titolo I

Servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale erogati dalle ferrovie della Sardegna e dalle ferrovie meridionali sarde. Trasferimento delle Aziende

Art. 3.

Trasferimento alla Regione delle risorse finanziarie per l'esercizio dei servizi

- 1. Per il triennio 2007-2009 gli oneri per la gestione dei servizi di cui all'articolo 1 rimangono a carico dello Stato.
- 2. Le risorse finanziarie che lo Stato trasferisce alla Regione sono quantificate complessivamente in euro 57.687.900 annui, di cui euro 46.259.000 per i servizi erogati da Ferrovie della Sardegna ed euro 11.428.900 per i servizi erogati da Ferrovie Meridionali Sarde.
- 3. Eventuali oneri finanziari relativi alle aziende trasferite, derivanti da fatti anteriori al trasferimento e non rilevabili dalla documentazione esistente all'atto del trasferimento medesimo, rimangono a carico dello Stato.

Titolo II

Servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale erogati da Trenitalia S.p.A. e infrastrutture ferroviarie di proprieta' di R.F.I. S.p.A.

Art. 4. Funzioni e beni trasferiti

1. In attuazione dello Statuto speciale, sono trasferite alla Regione autonoma della Sardegna tutte le funzioni ed i compiti di programmazione e di amministrazione relativamente ai servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri di interesse regionale e locale erogati da Trenitalia S.p.A.

Titolo II

Servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale erogati da Trenitalia S.p.A. e infrastrutture ferroviarie di proprieta' di R.F.I. S.p.A.

Art. 5.

Determinazione dei servizi e delle relative risorse

- 1. Con Accordo di Programma, da stipularsi tra il Ministero dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione, sono individuati i servizi trasferiti e sono determinate le risorse finanziarie necessarie a garantire un livello di erogazione del servizio, in termini di percorrenze prodotte e di qualita' resa, adeguato alle esigenze di mobilita' della popolazione. Il livello di erogazione del servizio e le risorse trasferite non dovranno comunque essere inferiori agli attuali.
- 2. La Regione stipula Contratti di Servizio con le imprese ferroviarie individuate secondo le previsioni della normativa in vigore. Rimangono in ogni caso a carico dello Stato gli oneri finanziari derivanti da obbligazioni assunte con Trenitalia S.p.A., o ad esse conseguenti, in relazione a servizi resi nel periodo antecedente al trasferimento.
- 3. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, nella ripartizione della capacita' di infrastruttura, da' priorita' ai servizi di trasporto quantitativamente e qualitativamente necessari a soddisfare la mobilita' della popolazione.

Titolo II

Servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale erogati da Trenitalia S.p.A. e infrastrutture ferroviarie di proprieta' di R.F.I. S.p.A.

Art. 6.

Trasferimento alla Regione di infrastrutture ferroviarie facenti capo ai RFI S.p.A.

- 1. La Regione puo' richiedere all'amministrazione statale competente il trasferimento al proprio patrimonio di beni, impianti e infrastrutture facenti capo a RFI S.p.A. esistenti sul territorio regionale e non ritenuti, in base alla normativa vigente, di rilevanza per il sistema ferroviario nazionale.
- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 21 febbraio 2008

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
Bianchi, Ministro dei trasporti
Di Pietro, Ministro delle infrastrutture
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Scotti

Titolo II

Servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale erogati da Trenitalia S.p.A. e infrastrutture ferroviarie di proprieta' di R.F.I. S.p.A.

Allegato A (previsto dall'art. 2, comma 1)

----> Vedere da pag. 5 a pag. 100 <---
----> Vedere da pag. 101 a pag. 190 <---
----> Vedere da pag. 191 a pag. 267 <---
Allegato B (previsto dall'art. 2, comma 1)

----> Vedere da pag. 268 a pag. 294 <----